

Premesso che:

- l'art.151 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ciascun esercizio l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'art.172, comma 1, lettera c) del D.lgs. n.267/2000, stabilisce che al Bilancio di previsione sia allegata, fra le altre, la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale;
- l'art. 6 del D.L. n. 55 del 28/02/1983, convertito in Legge n.131 del 26/04/1986, stabilisce che gli Enti locali non oltre il termine di deliberazione del Bilancio di previsione sono tenuti a definire la percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale;
- il D.M. del 31.12.1983, in attuazione del D.L. n.55/1983, reca la tassativa individuazione dei servizi a domanda individuale, ovvero quei servizi gestiti direttamente (id est "in economia") dal Comune e posti in essere non per obbligo istituzionale, ma su richiesta dell'utenza;
- l'art.14 del D.L. n.145/1989 convertito in Legge n.38/1990, stabilisce le modalità di individuazione dei costi dei servizi a domanda individuale;
- l'art.243 del TUEL stabilisce la copertura minima obbligatoria dei servizi a domanda individuale per gli enti strutturalmente deficitari o disestati (che deve essere di regola del 36%, tranne che per il servizio nido come previsto dai commi 172 e 173 della legge di bilancio 234/2021);
- il Comune di Striano, non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e/o di dissesto;

Rilevato che nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31/12/1983, il Comune di Striano gestisce i seguenti servizi:

- Refezione scolastica;
- Illuminazione votiva.

Dato atto che il Comune di Striano gestisce anche il Servizio di trasporto scolastico il quale non è ricompreso nell'elenco di cui al DM del 31 dicembre 1983, pur rappresentando un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito.

Viste le indicazioni ribadite dalla Corte dei Conti [vedi Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con il parere del 11 giugno 2019, n. 46 secondo il quale: *"la giurisprudenza contabile appare, consolidata nel senso di ritenere che il servizio di trasporto scolastico sia pleno iure un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda e dell'art. 117 del Tuel (principio di equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura) ... il servizio di trasporto pubblico scolastico, deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del TUEL alla luce dell'espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, che nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio"*] la quale esclude pertanto la possibilità di utilizzare risorse proprie di bilancio, ancorché destinante ai servizi sociali, proprio in quanto deve essere applicato il principio della copertura totale del costo del servizio predetto con risorse a carico degli utenti, così come accade con la Tari.

Vista la diversa pronuncia della Corte dei Conti Puglia, deliberazione n. 46 /2019, che pur condividendo le motivazioni dei colleghi piemontesi, precisa ed apre a diverse soluzioni di percentuali di copertura finanziaria del costo del servizio di trasporto scolastico consentendo l'utilizzo di risorse proprie "con la limitazione dell'invarianza rispetto a quanto già stanziato in precedenza"; in particolare afferma:

"nell'obbligatorio rispetto dell'economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l'effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall'ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri (v. C.d.C Sezione regionale di controllo Campania, parere n. 102 del 28 maggio 2019)".

Dato atto altresì che la deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019 la Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie enuncia il seguente principio di diritto: *«Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di graduazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano».*

Richiamato il D.lgs.13 aprile 2017, n. 63 che:

- all'art. 1 individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione finalizzati a perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Il decreto definisce, altresì, le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente;
- nel successivo art. 2 dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, devono programmare gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, una serie di servizi, puntualmente identificati, che, ai sensi del successivo art. 3, devono essere «erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». In caso di contribuzione delle famiglie, il medesimo art. 3, co. 2, stabilisce che «gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente».
- all'art. 5 del D.lgs. n. 63/2017 dispone: “1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. 3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati”.

Verificato che nell'iter di approvazione del presente atto il Responsabile dell'Ufficio AA.GG. ha predisposto relazione istruttoria prot. n. 15429 del 14/10/2025, inerente all'aumento del costo delle materie prime (calcolato sulla base dei nuovi indici Istat) con conseguente proposta di aumento delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale e di modifica degli scaglioni del trasporto scolastico, allegata agli atti.

Ritenuto, alla luce di quanto riportato in narrativa, di discostarsi dalle tariffe proposte nella suddetta relazione, e di fissare per l'anno 2026 la contribuzione da parte dei fruitori del servizio di trasporto scolastico per l'importo mensile per ciascun utente come previsto dal seguente prospetto:

FASCE REDDITO ISEE -TARIFFA MENSILE PER UTENTE IN EURO:

- I ISEE fino a € 5.000,00 (inclusi) → € 15,00*
- II ISEE da euro 5.000,01 fino a euro 10.000,00 (inclusi) → euro 25,00*
- III ISEE da euro 10.000,01 fino a euro 15.000,00 (inclusi) → euro 35,00*
- IV ISEE da euro 15.000,01 fino a euro 20.000,00 (inclusi) → euro 40,00*
- V ISEE oltre euro 20.000,00 → euro 45,00*

Qualora usufruiscano del servizio due o più figli paganti appartenenti allo stesso nucleo familiare, per il secondo e per gli eventuali ulteriori figli è prevista una riduzione del 30% della tariffa.

(in considerazione dei numerosi utenti, che pur chiedendo di usufruire del trasporto sia per l'andata che per il ritorno, vengono esclusi per avere requisiti di poco inferiori agli utenti ammessi che però usufruiscono invece del predetto servizio solo per l'andata o solo per il ritorno, la tariffa mensile **non subirà riduzioni anche in caso di trasporto parziale ovvero** solo andata o solo ritorno), dando atto che con l'applicazione di tali tariffe il tasso di copertura presunto del costo servizio è pari al 36,00%;

Dato atto che per l'anno 2026 non sono stati rilevati da parte dei competenti uffici sostanziali scostamenti rispetto alla situazione dell'esercizio 2025, con riferimento al bacino di utenza.

Ritenuto opportuno applicare le tariffe indicate nell'allegato A di seguito riportato, riconfermando quanto stabilito per il 2025 relativamente al trasporto scolastico ad eccezione della modifica relativa alla tariffa in caso di sola andata o solo ritorno come da schema sopra riportato (dando atto che tenuto conto del costo di tale servizio, la parte dei costi coperta con i contributi degli utenti, è pari al 36,00% del totale) nonché relativamente al servizio mensa, stabilendo che, si rende opportuno, visti anche i maggiori costi da sostenere nell'anno 2026, l'adeguamento della tariffa ad **euro 3,75** a pasto a partire da gennaio 2026, dando atto che tale proposta avanzata dall'Ufficio consente la copertura del **92,455%** del costo del servizio mensa (con una maggiore copertura dei costi del suddetto servizio rispetto ai valori dell'anno precedente pari all'86,292% tenuto conto anche dell'impatto di tali costi sul bilancio)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2025 – TARIFFE - Allegato A

Servizio Refezione scolastica: € 3,75 a pasto per ciascun utente, dando atto che il tasso di copertura del costo presunto del servizio è pari al **92,455%**

Servizio Illuminazione votiva: la tariffa annua prevista per le lampade votive è pari a € 24,00 IVA inclusa, mentre per il suddetto servizio richiesto in via occasionale è pari a € 11,00 IVA inclusa, dando atto che il tasso di copertura del costo presunto del servizio è pari al 86,21%.

SERVIZIO PUBBLICO

Servizio Trasporto scolastico: tariffa mensile differenziata in tre scaglioni di reddito con costi per ciascun utente pari a:

MEDIA DI COPERTURA

Servizio Mensa Scolastica **92,455%**

Servizio Lampade Votive **86,21%**

Servizio Scuolabus **36%**

TOTALE 214,665%

Media di copertura n. 3 servizi **71,555%**

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte dei Responsabili del Servizio Affari Generali e del Servizio Tecnico LL.PP. ed il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, resi dagli aventi diritto

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente trascritta.
2. **Di individuare**, sulla base dell'elenco di cui al D.M. del 31/12/1983, i seguenti "Servizi a domanda individuale" del Comune di Striano, per il 2026:
 - a. **Refezione scolastica;**
 - b. **Illuminazione votiva.**
3. **Di approvare**, per l'anno 2026, le Tariffe di cui all'allegato B alla presente deliberazione, ovvero:

Servizio Refezione scolastica: € 3,75 a pasto per ciascun utente, dando atto che il tasso di copertura del costo del servizio è pari al **92,455%**

Servizio Illuminazione votiva: la tariffa annua 2026 prevista per le lampade votive è pari a € 24,00 IVA inclusa, mentre per il suddetto servizio richiesto in via occasionale è pari a € 11,00 IVA inclusa, dando atto che il tasso di copertura del costo del servizio è pari al **86,21%**.
4. **Di stabilire** le seguenti contribuzioni per il servizio di trasporto scolastico anno 2026, confermando le tariffe previste per l'anno 2025, ad eccezione della modifica relativa alla tariffa in caso di sola andata o solo ritorno, come da schema sotto riportato:

Servizio Trasporto scolastico: tariffa mensile differenziata in tre scaglioni di reddito con costi per ciascun utente pari a:

FASCE REDDITO ISEE -TARIFFA MENSILE PER UTENTE IN EURO:

I ISEE fino a € 5.000,00 (inclusi) → € 15,00

II ISEE da euro 5.000,01 fino a euro 10.000,00 (inclusi) → euro 25,00

III ISEE da euro 10.000,01 fino a euro 15.000,00 (inclusi) → euro 35,00

IV ISEE da euro 15.000,01 fino a euro 20.000,00 (inclusi) → euro 40,00

V ISEE oltre euro 20.000,00 → euro 45,00

Qualora usufruiscano del servizio due o più figli paganti appartenenti allo stesso nucleo familiare, per il secondo e per gli eventuali ulteriori figli è prevista una riduzione del 30% della tariffa (in considerazione dei numerosi utenti, che pur chiedendo di usufruire del trasporto sia per l'andata che per il ritorno, vengono esclusi per avere requisiti di poco inferiori agli utenti ammessi che però usufruiscono invece del predetto servizio solo per l'andata o solo per il ritorno, la tariffa mensile **non subirà riduzioni anche in caso di trasporto parziale ovvero solo andata o solo ritorno**); dando atto che con l'applicazione di tali tariffe il tasso di copertura presunto del costo servizio è pari al 36,00%;

5. **Di allegare** copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2026/2028, in conformità di quanto disposto dall'art. 172 del D.lgs. n.267/2000.
6. **Di demandare** ai Responsabili dei Servizi tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013, ed in amministrazione trasparente sezione provvedimenti organi di indirizzo politico.
7. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, con voti unanimi, resi dagli aventi diritto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.